

Legge regionale 19 novembre 2014, n. 36

Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)

(Bollettino Ufficiale n. 17, del 20.11.2014)

Art. 1.

(Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

1. L'articolo 18 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 18

(Procedimento per esercizi di vicinato)

1. *L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15 di un esercizio di vicinato e la modifica quantitativa o qualitativa di settore merceologico sono soggetti alle procedure di cui alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico) e successive modificazioni e integrazioni. Nei casi in cui non sia necessaria l'acquisizione di titoli urbanistici o edilizi, la domanda è presentata mediante SCIA, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, da presentare allo Sportello Unico del Comune competente per territorio, ed è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazione o atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni, attestanti:*

a) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;

b) la non necessità di acquisire titoli edilizi;

c) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alle destinazioni d'uso e la conformità dell'insediamento alla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3;

d) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

2. *Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.”.*

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 6 dell'articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e la Provincia” sono soppresse.

2. Al comma 7 dell'articolo 20 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, la Provincia” sono soppresse.

Art. 3

(Modifica all'articolo 32 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 bis dell'articolo 32 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “*almeno una delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale, rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), del settore interessato all'evento*”, sono sostituite dalle seguenti: “*le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria*”.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 36 della l.r. 1/2007)

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “*nel CNEL*” sono sostituite dalle seguenti: “*in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria*”.

Art. 5.

(Modifica all'articolo 36 bis della l.r. 1/2007)

1. Al comma 2 dell'articolo 36 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “*nel CNEL*” sono sostituite dalle seguenti: “*in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria*”.

Art. 6.

(Modifica all'articolo 42 della l.r. 1/2007)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 42 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, *dalla Provincia*” sono soppresse.

Art. 7.

(Modifica all'articolo 43 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “*o la Provincia*” sono soppresse.

Art. 8.

(Sostituzione dell'articolo 54 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 54 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 54

(Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. *I comuni, nel Piano di cui all'articolo 55, stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni.*

2. *La programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3 può contenere indicazioni per i comuni limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni, relative:*

a) alla localizzazione dei nuovi insediamenti e trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;

b) alle modalità di tutela dei locali ed aree storici.”.

Art. 9.

(Sostituzione dell'articolo 55 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 55 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 55

(Funzioni amministrative dei comuni)

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela di cui all'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni. Negli altri casi, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA, secondo quanto previsto dal medesimo articolo.

2. I comuni adottano un Piano contenente i criteri relativi al rilascio delle autorizzazioni all'apertura e di quelle relative al trasferimento di sede limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela di cui all'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, attraverso forme di consultazione e di confronto con i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

3. I comuni adottano il Piano di cui al comma 2 entro il 30 giugno 2015. Trascorso detto termine, la Giunta regionale può sostituirsi, ai sensi dell'articolo 8, anche mediante l'adozione di un Piano contenente criteri generali applicabili a tutti i comuni inadempienti. Le disposizioni regionali hanno efficacia fino all'adozione da parte dei comuni del Piano di cui al comma 2.”.

Art. 10.

(Abrogazione dell'articolo 56 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 56 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 11.

(Abrogazione dell'articolo 57 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 57 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 12.

(Abrogazione dell'articolo 58 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 58 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 13.

(Abrogazione dell'articolo 59 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 59 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 14.

(Abrogazione dell'articolo 60 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 60 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 15.

(Abrogazione dell'articolo 61 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 61 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 16.

(Sostituzione dell'articolo 62 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 62 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 62

(Esercizio di attività accessorie)

1. Salvo i casi in cui siano prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, la SCIA o l'autorizzazione di cui all'articolo 55, comma 1, abilitano all'installazione di apparecchi radiotelevisivi e di impianti per la diffusione della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché all'installazione di apparecchi idonei per il gioco lecito, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa statale in materia di pubblica sicurezza.”.

Art. 17.

(Modifica all'articolo 105 della l.r. 1/2007)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 105 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 18.

(Modifica all'articolo 113 della l.r. 1/2007)

1. Al comma 2 bis dell'articolo 113 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “ comma 2 ” sono sostituite dalle seguenti: “ al presente articolo ”.

Art. 19.

(Modifiche all'articolo 116 della l.r. 1/2007)

1. Il comma 3 dell'articolo 116 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 20.

(Abrogazione dell'articolo 116 bis della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 116 bis della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 21.

(Sostituzione dell'articolo 137 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 137 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 137

(Cessazione dell'attività)

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente Titolo è soggetta a comunicazione al Comune competente per territorio da effettuarsi entro trenta giorni dalla cessazione stessa.”.

Art. 22.

(Sostituzione dell'articolo 142 della l.r. 1/2007)

1. L'articolo 142 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

“Articolo 142

(Decadenza e sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. La decadenza e le sanzioni amministrative relative all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono disciplinate dall'articolo 64 del d.lgs. 59/2010 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Art. 23.

(Modifiche all'articolo 145 della l.r. 1/2007)

1. Nella rubrica dell'articolo 145 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, per la somministrazione di alimenti e bevande” sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 145 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “o per la somministrazione di alimenti e bevande” sono soppresse.

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 145 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “o per la somministrazione di alimenti e bevande” sono soppresse.

Art. 24.

(Disposizioni finali)

1. Nella l.r. 1/2007 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “disposizioni regionali di attuazione del d.p.r. 160/2010”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “disposizioni di cui alla l.r. 10/2012 e successive modificazioni e integrazioni.”.

Art. 25.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.